**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E COMUNE DI SANTENA**

**TRA**

Il **Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino** (di seguito denominato anche “Università”), con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 218 bis, C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato da: a) Prof.ssa Francesca Culasso – Direttrice del Dipartimento, nata a Moncalieri il 12/08/1973, nominata con D.R. 3442 del 2022 e autorizzata alla stipula del presente accordo a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. 2023/I/A/11.03 del 20 gennaio 2023, individuata ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3442 del 2021;

b) Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

entrambe domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Dipartimento di Management, Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino

**E**

Il **Comune di Santena** (di seguito chiamato “Comune”), con sede legale in Via Cavour 39 Santena P.IVA 01825270018 C.F 82000790012, in persona del Sindaco p.t. Roberto Ghio nato a Carmagnola  il 31/08/1975, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 22.06.2022, domiciliato per la carica presso la sede del Comune che rappresenta e autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(di seguito, collettivamente, indicate anche come le “**Parti**”)

**Premesso che**

1. Il Comune di Santena persegue nell’esercizio della propria attività istituzionale lo sviluppo di strumenti di trasparenza e accountability;
2. l’Università degli Studi di Torino, in particolare il Dipartimento di Management, vanta esperienze di studio e di ricerca, anche applicata, e terza missione correlate al campo del Management pubblico ed è interessata a collaborare con enti e aziende che operano direttamente nel settore specifico;
3. le Parti hanno manifestato la volontà a collaborare per individuare gli ambiti di reciproco interesse, attraverso la messa in atto di attività di ricerca, anche applicata, di azioni di sistema per rafforzare le rispettive competenze e risorse nel settore nell’ambito del Management pubblico con particolare attenzione allo sviluppo di strumenti di engagement pubblico, trasparenza e accountability;
4. l’iniziativa corrisponde agli interessi di natura pubblica perseguiti dalle due amministrazioni;
5. la concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi *ex* art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241;

**Tanto premesso, costituente parte integrante e sostanziale dell’Accordo,   
convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto dell’Accordo**

Le Parti si propongono di collaborare nell’ambito del progetto di ricerca applicata, denominato “Bilancio POP e strumenti di trasparenza e accountability per il Comune di Santena” ai sensi del “Regolamento fondi commesse esterne 2015” D.R. 4046/2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in vigore dal 1° gennaio 2016. Nell’ambito della collaborazione, il Dipartimento apporta al progetto competenze specifiche relative a: Strumenti di trasparenza e accountability nel gruppo pubblico locale. L’ente locale si impegna a fornire dati e collaborazione necessari al raggiungimento del comune obiettivo.

**Art. 2 - Attività oggetto dell’Accordo**

La collaborazione tra le parti avrà ad oggetto le seguenti attività:

1. Studio e adozione degli adempimenti necessari conseguenti alla riforma ex d.lgs. n. 118/2011 in tema di bilancio economico patrimoniale dell’ente e del consolidato secondo a quanto previsto dall’allegato 4/4. Attività specifica di analisi e trasparenza delle voci di bilancio.
2. Verifica eventuale adeguamento del sistema di valutazione delle performance di risultato all’intero del Comune di Santena e analisi delle possibili valutazioni di performance del Gruppo Pubblico. Condivisione dei risultati in termini di performance economica, quantitativa e qualitativa verso la cittadinanza attraverso l’ausilio di strumenti di trasparenza e accountability e impostazione raccolta dati per futura redazione del Popular Financial Reporting.
3. Assistenza nella definizione, sistematizzazione e realizzazione di processi volti alla raccolta di dati non finanziari in grado di automatizzare il processo di redazione di report periodici per settore e di contenuti essenziali per la realizzazione di strumenti di trasparenza e accountability come il Popular Financial Reporting.
4. Assistenza alla redazione di uno strumento di trasparenza e accountability attraverso l’approccio “POP”. Il percorso metodologico che sarà realizzato prevedere diversi step:

* fase di ricognizione: sarà mappata la dimensione del Comune di Santena sotto diversi livelli socioeconomici-strutturali;
* individuazione dei settori da rappresentare, la forma grafica e il tipo di linguaggio da applicare tenendo conto del titolo di studio dei diversi potenziali lettori.
* analisi della composizione del gruppo pubblico “Comune”, partendo dall’individuazione di composizione, ruoli e responsabilità della Giunta e del Consiglio Comunale. Analisi su governance, assetto organizzativo, meccanismi operativi delle aziende partecipate (profit e non profit, individuando, altresì, i diversi responsabili nominati per la gestione e l’internal audit di società controllate, collegate e partecipate). In questa fase in collaborazione con gli organi di governo del Gruppo pubblico locale, sono individuali gli stakeholder di riferimento del gruppo e le informazioni di cui hanno bisogno. L’analisi prevedere la raccolta sistematica dei dati, la mappatura dei processi e degli outcome ottenuti e analizzati.
* ridefinizione e analisi del Rendiconto Finanziario della Città, rideterminando le uscite per servizio/attività. Ricerca di una possibile perequazione tra incassi/trasferimenti e spesa. Analisi grafica e valutazioni basata sulla rilevanza della spesa per settori/servizi.
* studio del Piano Esecutivo di Gestione e della Relazione di Performance della Città, del Piano Esecutivo di Gestione e della mission al fine di individuare i possibili settori ed elementi significativi e rappresentabili in termini chiari per ciascun settore.
* elaborazione di griglie di analisi quantitative e qualitative per ogni settore/attività della Città volte alla raccolta dei dati.
* studio, analisi e rappresentazione grafica dei risultati maggiormente significativi realizzati da ciascun settore sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.
* raccolta dei contratti di servizio, ove presenti con controllate e collegate, e analisi dei possibili criteri di valutazione cogenti al contratto.
* richiesta e analisi dei risultati di servizio con analisi scostamenti rispetto a budget e altri benchmark.
* raccolta, analisi e rappresentazioni grafiche delle informazioni quantitative e qualitative di servizio presenti sui siti istituzionali delle società controllate, collegate e partecipate.

Il percorso di raccolta analisi e valutazione degli output in collaborazione con il personale amministrativo e tecnico dell’Ente Locale è certificato da parte del Dipartimento di Management che ne garantisce l’attendibilità di risultato di processo.

5) Revisione e verifica del report ottenuto in ottemperanza dei punti 1. – 2. – 3.

6) Supporto nell’organizzazione di forme di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città.

**Art. 3 - Durata e recesso**

L’Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà durata di 3 anni. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Alla scadenza di tale termine, le Parti potranno estendere la durata della collaborazione per un periodo di ulteriori 3 anni mediante scambio di lettere sottoscritte dai responsabili individuati all’art. 4 del presente Accordo e trasmesse mediante gli indirizzi PEC di cui all’art. 14.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall’accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte a mezzo lettera firmata digitalmente e comunicata mediante PEC.

Alla scadenza dell’Accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o previste dagli eventuali accordi attuativi già stipulati durante il periodo di validità dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

**Art. 4 - Nomina dei referenti**

Ciascuna Parte è tenuta a nominare uno o più referenti cui è affidato il compito di: coordinamento e sviluppo delle attività svolte in collaborazione.

Ai fini di cui sopra:

* Comune di Santena indica come referente del presente accordo l’assessore Ugo Cosimo Trimboli e la dipendente Silvia Vulpiani.
* Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino nomina come referente scientifico il prof. Paolo Pietro Biancone, come gruppo operativo Silvana Secinaro, Valerio Brescia, Davide Calandra, Federico Chmet, Federico Lanzalonga, Michele Oppioli e Ginevra Degregori.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte può nominare come propri referenti soggetti diversi da quelli sopra indicati; in tale caso la nomina del/dei nuovi referenti andrà comunicata tempestivamente all’altra Parte.

**Art. 5 – Aspetti economici**

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo le parti contribuiscono alle attività di collaborazione mediante le proprie risorse.

Il Comune metterà a disposizione euro 5.000,00 (per ogni anno di collaborazione) omnicomprensivi a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall’Università nelle attività svolte in collaborazione svolte durante la collaborazione.

Tale somma sarà liquidata in rate annuali da euro 5.000,00 (ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633 del 1972 le attività svolte in collaborazione nell’ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA), previa emissione di nota di debito.

I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del Dipartimento di Management (IBAN IT41I0306909217100000460203).

L’Università, a titolo di cofinanziamento, sosterrà una spesa minima pari a euro 5.000,00, come di seguito qualificata:

* costi ore/uomo per personale strutturato coinvolto nell’attività oggetto dell’Accordo;
* costi per l’anticipo dell’attivazione di Borse di Studio e Ricerca;
* costi per servizi tecnico specialistici, di collaborazioni scientifica;
* eventuali spese di missioni;
* spese di prelievo di Ateneo poste al 9%.

Non configurandosi quale corrispettivo comprensivo di margine di guadagno, l’onere finanziario che verrà sostenuto da Comune di Santena, in relazione al presente Accordo e nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute dall’Università nell’ambito della ricerca applicata.

I costi da rimborsare devono essere computati in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi, costi vivi delle risorse umane strutturate impiegate nominalmente dall’Università ad esclusiva cura delle attività oggetto del presente Accordo, per quota parte del tempo effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo.

Pertanto, per le attività di cui all’art. 2 del presente Accordo, Comune di Santena, sulla base delle risorse stanziate dalle leggi di bilancio e previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, darà corso al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute dall’Università, sempre nel limite di euro 5.000,00 annuali omnicomprensivi.

**Art. 6 - Diritti di Proprietà intellettuale**

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente Accordo coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell’attività collaborativa disciplinata dal presente Accordo, resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermo restando i diritti morali dell’autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione dell’Accordo (di seguito, i “Risultati”) risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi equamente distribuiti tra le Parti. La quota a favore dell’Università non potrà essere inferiore al 25%.

Ferma restando l’obbligazione di riservatezza di cui all’art. 10 dell’Accordo, il know-how sviluppato durante l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell’ambito delle proprie rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce che quanto dallo stesso reso disponibile o consegnato all’altra Parte in esecuzione del presente Accordo:

* è legittimamente e pienamente utilizzabile come previsto nel presente Accordo;
* non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

**Art. 7 - Coinvolgimento di terzi**

Nello svolgimento delle attività di cui all’Accordo ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nel presente accordo (e in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei risultati). Il ricorso all’opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l’altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest’ultima.

Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d’autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

**Art. 8 - Uso dei segni distintivi**

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l’esclusiva titolarità dei propri marchi e l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di detti marchi concessa all’altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

**Art. 9 - Rispetto di specifiche normative**

Le Parti dichiarano:

* di impegnarsi, nell’esecuzione dell’Accordo, anche per i propri esponenti / dipendenti / collaboratori;
* ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione dell’Accordo, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
* di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione dell’Accordo, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi del codice civile.

L’obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche dopo il termine dell’Accordo di collaborazione.

**Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). Le Parti si danno reciprocamente atto inoltre, che i “dati personali” forniti anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo, ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di management è l’Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it).

Il titolare del trattamento dei dati per il Comune è l’Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante p.t. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Roberto GHIO - Pec: [santena@cert.comune.santena.to.it](mailto:santena@cert.comune.santena.to.it)  - Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, è la società - ISimply Learning S.r.l. -  P.Iva 09519800016 Via Palestro n. 45 – 10015 – Ivrea To – Referente dott. Enrico CAPIRONE .

**Art. 11 - Sicurezza sul lavoro e coperture assicurative**

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge delle risorse umane che, in virtù del presente Accordo verranno chiamate a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

**Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione a definizione delle controversie**

L’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti ha giurisdizione esclusiva il Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 02.07.2010).

**Art. 13 - Registrazione e imposta di bollo**

Ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, comma 2-bis. a far data dal 30.06.2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. Q-bis del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 6.4.1986. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Comune di Santena.

**Art. 14 - Variazioni dell’Accordo**

Eventuali modifiche dell’Accordo dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti e comunicate mediante PEC.

L’Accordo e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall’Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C., anticipabile via e-mail, alle Parti ai seguenti indirizzi:

* per Comune di Santena c/o Via Cavour n. 39 – 10026 Santena, email: [info@comune.santena.to.it](mailto:info@comune.santena.to.it), PEC [santena@cert.comune.santena.to.it](mailto:santena@cert.comune.santena.to.it)
* per il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino c/o la sede legale PEC: [management@pec.unito.it](mailto:management@pec.unito.it)

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.

Eventuali comportamenti tollerati, anche reiterati, di una delle Parti che comportano il ~~al~~ mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dall’Accordo, non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell’altra Parte, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

Fermo quanto espressamente previsto nell’Accordo, le Parti:

1. manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte;
2. non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Per il Comune di Santena**

*Sindaco*

Roberto Ghio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(f.to digitalmente)

**Per l’Università degli Studi di Torino**

**Dipartimento di Management**

La Direttrice

*Prof.ssa Francesca Culasso*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(f.to digitalmente)

La Direzione Ricerca

La Direttrice

*Dott.ssa Antonella Trombetta*

(f.to digitalmente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_